

COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FRASSINO ed i COMUNI di COSTIGLIOLE SALUZZO, VENASCA, BROSSASCO, ISASCA, VALMALA, MELLE e BELLINO PER L' ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CUI AL COMMA 3-BIS DELL'ART. 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, n. 163. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 18,30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

				PRESENTI	ASSENTI
1	MATTEODO	Bernardino	SINDACO	X	
2	ANSALDO	Giuliano	VICE SINDACO	X	
3	RIGONI	Dante	CONSIGLIERE	X	
4	SOLERI	Gianluca	CONSIGLIERE	X	
5	CORNAGLIA	Mauro Giovanni	CONSIGLIERE		X
6	ROSSI	Gian Piero	CONSIGLIERE	X	
7	MASTRORILLI	Mauro	CONSIGLIERE	X	
8	GIUSIANO	Armando Luigi	CONSIGLIERE	X	
9	MATTEODO	Maura	CONSIGLIERE	Х	
10	OLIVERO	Franco	CONSIGLIERE	X	

Assiste il Signor ADDUCI Dr. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FRASSINO ed i COMUNI di COSTIGLIOLE SALUZZO, VENASCA, BROSSASCO, ISASCA, VALMALA, MELLE e BELLINO PER L' ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CUI AL COMMA 3-BIS DELL'ART. 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, n. 163. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ♣ l'art. 2 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
- ♣ l'articolo 13 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che "...spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

Considerato che alla stregua dell'articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "allo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni";

Considerato che i comuni di Frassino, Costigliole Saluzzo, Venasca, Brossasco, Isasca, Valmala, Melle e Bellino, hanno inteso costituire una Unione dei Comune, processo assoiativo in corso di perfezionamento;

Considerato altresì che i comuni di Frassino, Costigliole Saluzzo, Venasca, Brossasco, Isasca, Valmala, Melle e Bellino hanno inteso costituire, organizzare e gestire tra di loro forme associative e di cooperazione tra Enti Locali, ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'obiettivo di promuovere politiche locali territoriali omogenee, volte a realizzare attraverso la strategia associativa una maggiore crescita sociale, culturale, turistica ed economica;

Ritenuto che al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nell'attività contrattuale della pubblica amministrazione vi è stato un progressivo cambiamento che ha portato da una parte alla ricerca di un più efficiente utilizzo dei metodi tradizionali di acquisto e dall'altra all'introduzione e la diffusione di strumenti telematici di approvvigionamento nelle pubbliche amministrazioni, il cosiddetto e-procurement pubblico;

Riconosciuto che nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica l'istituzione di una centrale unica di committenza potrà evitare la parcellezzazione di gare, che crea inevitabilmente delle diseconomie per le difficoltà di gestione, quali la redazione di capitolati, di controllo dei requisiti, di verifica delle offerte tecniche, nonchè l'impiego di risorse umane e materiali;

Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi, prendendo atto dello sviluppo negli stati della comunità di nuove tecniche di acquisto elettronico, tecniche che consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, grazie in particolare al risparmio di tempo e di "denaro" derivante dal loro utilizzo, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi) sono stati previsti i criteri e le modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni pubbliche delle procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi che comprendono lo svolgimento delle procedure di gara in modalità telematica e lo sviluppo del mercato elettronico;

Visto il comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale dispone: "i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450 che dispone: "Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee quida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.";

Considerato l'obbligo della centrale unica di committenza decorre per le gare bandite successivamente al 31.3.2013, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214:

Visto l'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione delle modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di

assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

Visto *il D.P.C.M 30 giugno 2011* finalizzato a promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni uniche appaltanti, di seguito denominate «SUA», con modalità che ne incentivino una maggiore diffusione anche attraverso la sensibilizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici;

Atteso che ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M 30 giugno 2011 rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni e che la convenzione prevede, in particolare:

- a) l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;
- c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
- d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede l'affidamento nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti:
- e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto;

Evidenziato:

- le responsabilità di natura contabile per gli organi politici e amministrativi comunali e le prevedibili sanzioni dirette per gli enti inadempienti;
- ♣ le opportunità di riorganizzazione ordinamentale, organizzativa e operativa soprattutto in un contesto di gestione coordinata, derivanti dalla piena applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii.) con riferimento alle gestioni informatizzate dei documenti, alle comunicazioni on line con gli utenti, alle integrazioni delle banche dati, all'apertura dei dati (open data):

Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio associato dell'stituzione di una Centrale unica di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Ritenuto possibile l'affidamento dell'esercizio associato della Centrale unica di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

Ritenuto di poter approvare lo schema di convenzione;

Visti inoltre le disposizioni dello Statuto comunale e del regolamento di organizzazioni degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile dell'area economico-finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Osservato il giusto procedimento ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integazioni;

Presenti: 9;

Favorevoli: 9; Contrari: 0; Astenuti: 0:

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante ed essenziale,

Di approvare la convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale unica di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fra i seguenti Enti:

Comune di Frassino, Comune di Costigliole Saluzzo, Comune di Venasca, Comune di Brossasco, Comune di Isasca, Comune di Valmala, Comune di Melle e Comune di Bellino

- 1) Di approvare l'allegato "A" contenente lo schema di convenzione da sottoscrivere per costituirne parte integrante ed essenziale;
- 2) Di costituire l'ufficio comune, che opera per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione medesima, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria, individuando nel Comune di Costigliole Saluzzo, come struttura di ogni singolo ente, a cui sono imputati ad ogni effetto i relativi atti;
- 3) Di determinare la durata di anni uno (1) della predetta convenzione riservandosi, di valutare alla scadenza del predetto periodo, lo stato di conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno:
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura Ufficio territoriale di Governo di Cuneo, affinchè possa essere dimostrato da parte del Comune di Frassino, con l'approvazione dell'allegata Convenzione l'adempimento normativo di cui comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Inoltre stante l'urgenza di provvedere con votazione:

Presenti: 9; Favorevoli: 9; Contrari: 0; Astenuti: 0:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FRASSINO ed i COMUNI di COSTIGLIOLE SALUZZO, VENASCA, BROSSASCO, ISASCA, VALMALA, MELLE e BELLINO PER L' ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CUI AL COMMA 3-BIS DELL'ART. 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, n. 163. ESAME ED APPROVAZIONE.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere di regolarità tecnica	Favorevole	22/04/2013	Livio Fino

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere di regolarità contabile	Favorevole	22/04/2013	Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/05/2013 al 11/06/2013 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/04/2013

Per la scadenza dei 10 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione (art. 134, c° comma, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to . Mario ADDUCI

E' copia conforme all'originale Frassino lì 27/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI